

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato, anche ai sensi dell'art. 50 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'All. II.1 al citato D.Lgs. n. 36/2023 l'Albo dei Fornitori on-line per gli operatori economici che collaboreranno con la Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri di seguito, per brevità, indicato come "Fondazione CNI".

L'albo dei fornitori, è lo strumento con cui la Fondazione CNI procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione di operatori qualificati a fornire prestazioni. Le strutture preposte alla gestione dell'Albo sono l'Ufficio Gare e l'Ufficio Amministrazione della Fondazione CNI.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale TRASPARE, fornito dalla società L&G Solution, al seguente link <https://fondazionecni.traspares.com/>.

Gli scopi che la Fondazione CNI persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore della Fondazione CNI;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di forniture, servizi e lavori, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche un ulteriore strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e dei principi di risultato, della fiducia e della concorrenza declinata nei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- il presente regolamento si applica alle sole procedure d'importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 e comunque d'importo pari o superiore ai 150.000 Euro per i lavori ed ai 140.000 Euro per i servizi e le forniture.

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dalla Fondazione CNI nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- altri casi individuati.

La selezione degli operatori economici è effettuata dalla Fondazione CNI. A questi potrà essere richiesto, a discrezione dell'Ente, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti. L'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Fondazione CNI né vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e/o ai prestatori di servizi e ai professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale.

- La Fondazione CNI utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione degli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali devono iscriversi gli operatori.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse della Fondazione CNI, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i., a giudizio insindacabile dell'Ente.
- La Fondazione CNI si riserva poi la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo di cui al presente Regolamento.

ART. 4

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato dalla Fondazione CNI in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 per l'individuazione degli operatori da invitare sulla base della pertinenza della sezione, sottosezione e categoria merceologica di appartenenza.

Per ulteriori casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, la Fondazione CNI si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 5

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto del principio di trasparenza.

La Fondazione CNI si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali.

ART. 6

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale <https://fondazionecni.traspare.com/>.

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta all'allegato 1 del presente Regolamento secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà essere sottoscritto in calce (indifferentemente in maniera autografa o digitale), recare l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'Albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 7

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

La Fondazione CNI si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione pervenute dalla Fondazione CNI, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto.
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata congiuntamente dall'Ufficio Gare e dall'Ufficio Amministrazione della Fondazione CNI preposti alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Fondazione CNI comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura sospende il procedimento comunicando all'operatore economico le integrazioni e/o correzioni ritenute necessarie. L'operatore dovrà procedere al riscontro di quanto richiesto entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali l'istanza s'intenderà rigettata. La struttura competente comunicherà attraverso il sistema ovvero per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al

ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili al riesame del provvedimento di esclusione

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che la Fondazione CNI verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

Ad ogni modo l'iscrizione all'Albo sarà considerata efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale della Fondazione CNI, visibile sul portale <https://fondazionecni.traspare.com/>.

ART. 8

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

La Fondazione CNI provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 9

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore economico, che è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore economico iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal modo la Fondazione CNI è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, la Fondazione CNI qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli operatori economici iscritti, l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 10

Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale l'operatore economico risulterà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 11

Cause di esclusione, sospensione e cancellazione

Sono esclusi dall'iscrizione all'Albo, gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'operatore economico nei cui confronti siano accertati i motivi esclusione sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione per il periodo di efficacia della causa escludente ai sensi degli artt. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere l'operatore economico dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidatagli;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal RUP della Fondazione CNI;
- è comunicato al fornitore interessato;

- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 12

Validità Ordini Territoriali degli Ingegneri

Il presente Regolamento, adottato dalla Fondazione CNI per la gestione dei Fornitori e Professionisti, in ossequio alle prescrizioni del D.lgs 36/2023, viene adottato *tout court* anche dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri, che usufruiscono del supporto nella gestione degli affidamenti pubblici, offerto dalla Fondazione.

Pertanto la validità delle disposizioni di cui al presente regolamento, è estesa anche ai Fornitori e Professionisti che intendono collaborare con gli Ordini Territoriali degli Ingegneri, quali Enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.lgs n. 29 del 1993 e ss.mm..

Gli oneri della pubblicazione di cui al precedente art. 6 secondo capoverso, sono da ritenersi validi anche per gli Ordini Territoriali degli Ingegneri, che nel pieno rispetto dei principi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avranno cura di inserire, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, il presente Regolamento.

ART. 13

Trattamento dati personali

La Fondazione CNI garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14

Avvertenze

L'account ed i la Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono dati personali ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'operatore economico dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

La Fondazione CNI non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione del presente regolamento, è competente il Foro di Roma.

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

Allegato 1 – Documentazione da presentare in fase di iscrizione all’Albo

Documento	Azienda	Professionista	Prevede scadenza
Visura camerale	Obbligatorio	Non Richiesto	SI
Documento di Riconoscimento	Obbligatorio	Obbligatorio	SI
Curriculum Vitae	Non Richiesto	Obbligatorio	NO
Atto costitutivo	Obbligatorio (solo per studi associati e società di ingegneria)	Obbligatorio (solo per studi associati e società di ingegneria)	NO